

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.04.2016 La Nuova Procedura Civile, 2, 2016



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'inefficacia del pignoramento relativamente ad alcuni dei beni pignorati non travolge anche gli altri: confermata la legittimità di un provvedimento di estinzione parziale

Va escluso che se si verifichi l'inefficacia del pignoramento relativamente ad alcuni dei beni pignorati sia necessario che essa travolga anche gli altri. In effetti, l'art. 567 c.p.c. nella sua ultima formulazione (ovvero come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80), in virtù della normativa transitoria che dispone l'immediata applicabilità delle nuove norme anche alle procedure pendenti nelle quali non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita, non prevede affatto l'estinzione della procedura nella sua interezza in caso di carenza della certificazione notarile in relazione ad alcuni soltanto dei beni pignorati, ma al contrario circoscrive la possibilità per il giudice di dichiarare l'inefficacia del pignoramento (con ordinanza, e previa audizione delle parti) soltanto in relazione a quello o quegli immobili pignorati per i quali non sia stata depositata la prescritta documentazione. Peraltro, anche il vecchio testo dell'art. 567 c.p.c. va così letto, in combinato disposto con l'art. 493, comma 3 e in armonia con il principio di conservazione degli atti, confermando la legittimità di un provvedimento di estinzione parziale.

Con il primo motivo di ricorso il debitore esecutato deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 493 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Preliminarmente sostiene che alla fattispecie in esame si applichi l'art. 567 nel testo introdotto dalla L. n. 302 del 1998 (e non nel testo precedente) sulla base del quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura nella sua interezza se la certificazione notarile fosse stata carente anche in parte e pertanto non avrebbe legittimamente potuto disporre l'estinzione parziale, relativa solo ad alcuni immobili della procedura esecutiva.

Il giudice arriva a tale conclusione muovendo dall'art. 493 c.p.c., comma 3, che prevede che ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in un unico processo.

Il ricorrente sostiene che la norma non sarebbe applicabile al caso di specie perchè si applicherebbe solo qualora il pignoramento di più immobili venga fatto su istanza di più creditori, il che da luogo a tante autonome procedure esecutive, benchè riunite sotto il numero di ruolo della più antica e di conseguenza in tal caso si giustifica che l'estinzione di una o più procedure non comporti l'estinzione totale.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 567 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 302 del 1998, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè dell'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU del 4.11.1950 ratificato con L. 4 agosto 1955, n. 848 entrata in vigore in Italia il 4.8.1955 n. 848 e dell'art. 12 preleggi.

Sostiene che sulla base del testo dell'art. 567 vigente al momento della pronuncia, e cioè il testo come modificato dalla L. 302 del 1998, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione della procedura nella sua interezza se la certificazione notarile fosse stata carente anche in parte e non avrebbe legittimamente potuto disporre, come ha fatto, previa verifica in contraddittorio della completezza della relazione, l'estinzione solo parziale della procedura. Ricostruisce la storia della norma, più volte modificata negli anni, nel senso che dal 1998 in poi essa prevedeva un termine (prima strettissimo, di sessanta giorni, poi prolungato nelle successive modifiche) per la produzione degli atti a pena, in mancanza, di estinzione della procedura esecutiva mentre nell'ultima versione di esso, post riforma del 2005, è prevista non più l'estinzione della procedura ma l'inefficacia parziale del pignoramento relativamente ai soli immobili per i quali, per la carenza della documentazione, non sia possibile provvedere alla vendita.

Sostiene che abbia sbagliato la corte d'appello, come già il primo giudice, nel dichiarare l'estinzione parziale della procedura esecutiva per invalidità del pignoramento, in quanto avrebbe dovuto piuttosto dichiarare l'estinzione dell'intera procedura per inattività delle parti, in conformità al valore sanzionatorio dell'art. 567 c.p.c. che prevede l'estinzione come sanzione conseguente alla inosservanza dell'obbligo di depositare nei termini la certificazione ipocatastale o la certificazione notarile.

L'I. nel controricorso sottolinea che l'istanza di estinzione è datata 20.2.2012 ed il termine per l'integrazione della documentazione è stato concesso dal g.e. il 17.5.2010, il tutto quindi successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2005

ed in particolare della norma transitoria che prevede che la nuova formulazione dell'art. 567 c.p.c. si applichi, come nel caso di specie, alle procedure esecutive pendenti il 1 marzo 2006 e tale norma prevede l'inefficacia del pignoramento relativamente ai soli immobili per i quali non è stata depositata la prescritta documentazione.

Aggiunge poi che, anche qualora non si volesse ritenere applicabile il nuovo testo dell'art. 567, l'unica interpretazione logica del combinato disposto con l'art. 493 è che se siano colpiti con unico pignoramento più beni, la procedura possa diversamente articolarsi per ogni cespite.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati.

La corte d'appello assume che sia da applicare il vecchio testo dell'art. 567 c.p.c., e ne da una lettura, in combinato disposto con l'art. 493, comma 3 e con il principio di conservazione degli atti, compatibile con la legittimità di un provvedimento di estinzione parziale, escludendo che se si verifichi l'inefficacia del pignoramento relativamente ad alcuni dei beni pignorati sia necessario che essa travolga anche gli altri. In effetti, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 567 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 302 del 1998, in quanto, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, alla fattispecie deve applicarsi l'art. 567 c.p.c. nella sua ultima formulazione (ovvero come sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80), in virtù della normativa transitoria che dispone l'immediata applicabilità delle nuove norme anche alle procedure pendenti nelle quali non sia stata ancora emessa - come nella specie non era stata ancora emessa - l'ordinanza di vendita: il nuovo testo dell'art. 567 c.p.c. non prevede affatto l'estinzione della procedura nella sua interezza in caso di carenza della certificazione notarile in relazione ad alcuni soltanto dei beni pignorati, ma al contrario circoscrive la possibilità per il giudice di dichiarare l'inefficacia del pignoramento (con ordinanza, e previa audizione delle parti) soltanto in relazione a quello o quegli immobili pignorati per i quali non sia stata depositata la prescritta documentazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal contro ricorrente e le liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali. Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

